



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE - UFFICIO n°1-2

Prot. n° 24/12228/1-2

Bari, il 1-8 AGO. 2008

Al Direttori Generali delle AASSLL

Al Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Delle AASSLL

SI invia solo via FAX al sensal
dell'art. 43, comma 6 DPR 445/2000

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni applicative dei Regolamenti comunitari inerenti alla sicurezza Alimentare, alla salute e al benessere animale.

CIRCOLARE

Le nuove disposizioni comunitarie hanno determinato non poche incertezze interpretative ed, in taluni casi, disomogeneità applicative. Al fine di rendere su tutto il territorio regionale omogenee le modalità di applicazione delle nuove procedure ed uniformare le attività di controllo sul territorio, si ritiene di trasmettere le seguenti disposizioni applicative.

Premessa

Le attuali disposizioni comunitarie prevedono che i controlli ufficiali presso ogni unità di impresa del settore alimentare registrato o riconosciuto siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata.

Fino alla predisposizione del Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale continuano ad essere operativi i piani nazionali e regionali di controllo, quali ad esempio il D.P.R. del 14.07.1995. L'incremento della percentuale di controlli sulle attività alimentari rispetto al numero previsto dal citato D.P.R. e dal D.M. 23.12.1992, costituisce un obiettivo coerente con la realizzazione degli indicatori adottati dal tavolo di verifica per l'assicurazione dei LEA, dunque obiettivo strategico nell'ambito del DIF 2008 che, qualora non raggiunto, può comportare effetti negativi sul bilancio regionale in termini di risorse economiche disponibili.

Pertanto è richiesta una particolare attenzione da parte dei Direttori Generali finalizzata all'adeguamento qualitativo e quantitativo dei Servizi preposti alla sicurezza alimentare, per realizzare e mantenere un livello adeguato di controlli ufficiali sul territorio e garantire un elevato grado di tutela della pubblica salute.

Al fine di garantire una maggiore efficacia, efficienza ed uniformità degli interventi sul territorio regionale, è imprescindibile che nelle Aziende Sanitarie si proceda con una corretta pianificazione e programmazione delle attività di controllo sulla base degli indirizzi regionali, tenendo presente che presupposti necessari sono l'azione integrata tra i Servizi competenti e la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse in relazione agli obiettivi che si devono perseguire, anche in relazione alla particolare situazione epidemiologica della zona geografica di riferimento.

Allo scopo di fornire utile ausilio nella programmazione ed esecuzione dei controlli, si riporta nell'Allegato A uno schema esemplificativo delle attività di prevalente interesse dei Servizi Dipartimentali. Nel caso di verifica svolta in forma congiunta, i Servizi interessati devono evitare sovrapposizioni nell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, limitandosi alla verifica dei soli aspetti di specifica competenza.

Autorità Competente.

Il D. Lgs. n. 193/07 ha individuato quali Autorità Competenti, ai sensi dei Regolamenti Comunitari, il Ministero della Salute, le Regioni e le AA.SS.LL.

Già con nota prot. DGSAN/3/6238/P, del 31/5/07 "linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti Ce n. 854/04 e n. 882/04" il Ministero della Salute aveva inteso fornire prime indicazioni ai Servizi Medici e Veterinari delle ASL, competenti in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere animale, al fine della programmazione dei controlli ufficiali.

Ne consegue che, a livello delle AA.SS.LL., tale funzione si ritiene debba essere svolta dai Servizi medici e veterinari che si occupano di igiene e sicurezza alimentare, salute e benessere animale (SIAN, SIAV A-B-C).

Pertanto è Autorità Competente il Direttore del Servizio, o il Dirigente medico o veterinario all'uopo incaricato, quale massima espressione tecnica del Servizio, al quale compete la supervisione tecnica e l'esternazione degli atti e provvedimenti di competenza del Servizio

Alla stessa Autorità competono pertanto i provvedimenti di cui all'art. 54 del Reg. CE n. 882/04, sostitutivi dei provvedimenti che la previgente normativa attribuiva ad altra Autorità o Organo, quali ad esempio quelli di cui all'art. 15 della legge 283/62 e art. 22 del DPR 327/80, quelli inerenti alla salute e benessere animale, quelli di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1999, tutti riconducibili alla sfera di applicazione del citato Reg. CE n. 882/2004.

I provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE n. 882/04 devono essere conformi a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono prevedere pene per l'inosservanza, devono prevedere l'individuazione dei soggetti incaricati della verifica della ottemperanza, devono essere comunicati ai Comuni in caso di correlazioni con la L.R. n.11/03 e s.m.i.

Per quanto concerne le sanzioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 193/07, l'Autorità Competente può incaricare, per gli adempimenti, personale medico, veterinario e tecnico operante nel Servizio, ferma restando la facoltà di mantenere la supervisione tecnica di tali provvedimenti sanzionatori nei rapporti con l'esterno.

Registrazione delle attività alimentari. Novità introdotte

Come già noto l'art. 6 del Reg. CE n. 852/04 prevede che l'Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve notificare all'Autorità Competente ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini

della registrazione del suddetto stabilimento e per l'assoggettamento al controllo ufficiale ai sensi regolamento CE 852/04.

Tale cambiamento, dopo quasi mezzo secolo di regime autorizzatorio e di verifiche preventive all'avvio dell'attività, richiede uno sforzo culturale, in primis con una presa di coscienza del proprio ruolo da parte degli OSA che assumono precise responsabilità inerenti alla sicurezza degli alimenti prodotti, trasformati e distribuiti e degli Organi di Controllo ai quali, in tale contesto, compete la verifica della corretta applicazione, da parte dell'OSA, delle misure previste dai regolamenti e relative disposizioni attuative.

Già con Deliberazione n. 713/07 la Giunta Regionale aveva fornito opportune indicazioni per la registrazione delle attività alimentari, prevedendo di utilizzare la procedura di Dichiarazione Inizio Attività (DIA) semplice o differita a seconda della tipologia dell'attività e prevedendo, per le DIA differite, una verifica preventiva dei requisiti di cui Reg. CE 852/04, con un graduale passaggio da un regime autorizzativo a quello della registrazione.

Con la D.G.R. n. 503/08, nell'ottica di una concreta semplificazione, si è provveduto ad assoggettare a DIA semplice un cospicuo numero di tipologie di attività in precedenza assoggettate a DIA differita. Di conseguenza rimangono assoggettate a DIA differita prevalentemente le attività ritenute a maggior rischio e ricomprese nell'Allegato C alla stessa Delibera.

Tanto nelle more del raggiungimento dell'obiettivo, condiviso con le restanti Regioni e in linea con le previsioni del precitato Regolamento e con l'orientamento diffuso a tutti i livelli, di una sempre maggiore semplificazione delle procedure per l'attivazione delle imprese.

Nel citato Allegato C sono riportate, come sopra riportato, le categorie di attività ritenute a maggior rischio. Appare utile specificare che devono considerarsi ricomprese in tale elenco anche quelle attività analoghe pur non analiticamente elencate, tra cui le macellerie, le pescherie, i negozi mobili ecc ove si producono, preparano e/o trasformano alimenti e bevande.

In caso di attività per le quali è prevista la competenza di più Servizi del Dipartimento di Prevenzione, le verifiche dovranno essere svolte in maniera congiunta e la registrazione dovrà essere unica.

I Regolamenti comunali di Igene, per le parti in contrasto o incompatibili con le disposizioni dei Regolamenti Comunitari e relative disposizioni attuative, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente.

Allo stesso modo, gli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 43,44,45,46,47,48,49, del DPR 327/80, e ogni altra disposizione legislativa nazionale e/o regionale in contrasto con i regolamenti comunitari 852,853,854,882/04 non trovano più applicazione in quanto superati dalle specifiche disposizioni contenute nei suddetti Regolamenti Comunitari.

DIA Semplice

In caso di presentazione di DIA semplice, l'operatore del settore alimentare, per i soli aspetti igienico-sanitari di cui al Reg. CE 852/04, può iniziare subito l'attività, fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti previsti da altra normativa vigente. Si precisa che affinché si possa procedere a registrazione e possano sussistere i benefici di legge per l'OSA, la notifica deve essere effettuata secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. A titolo esemplificativo, DIA semplici prive di firma autentica nei modi di legge, prive di allegati necessari e delle pertinenti dichiarazioni, ecc, non sono valide ai fini della registrazione. In caso di non conformità documentali sanabili dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'OSA indicando il termine per la regolarizzazione. Nelle more l'attività non può essere avviata o continuata. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non potrà essere registrata e si darà opportuna comunicazione all'OSA e al

competente Comune per conoscenza. In caso di riscontro di non conformità documentali insanabili (es. assenza agibilità o altro documento equipollente), l'attività non potrà essere registrata e dovrà essere data opportuna comunicazione all'OSA e al competente Comune per conoscenza.

DIA differita.

In caso di presentazione di DIA differita, si dovrà procedere a verifica preventiva per l'accertamento della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e della conformità documentale. In caso di esito favorevole, l'attività potrà essere avviata, previa registrazione e relativa comunicazione all'OSA, anche prima della decorrenza dei trenta giorni dalla notifica.

In tutte le altre circostanze, non è dovuta la comunicazione di avvenuta registrazione né all'OSA né al competente Comune.

Qualora, nel corso della verifica preventiva, siano riscontrate carenze igienico-sanitarie o non conformità documentali sanabili (notifiche irregolari o incomplete), deve esserne data tempestiva comunicazione all'OSA indicando il termine per la regolarizzazione. In tal caso il procedimento amministrativo viene sospeso e la decorrenza dei giorni, ai fini della registrazione, riparte da quando la situazione viene regolarizzata. Nelle more l'attività non può comunque essere avviata. Qualora l'OSA non proceda alla regolarizzazione entro il termine indicato, il procedimento viene definitivamente archiviato con esito sfavorevole, dando comunicazione all'OSA e per conoscenza al Comune.

Nei casi in cui, a seguito di verifica preventiva, si accertino carenze insanabili, documentali (es. assenza certificato agibilità o altro documento equipollente) o igienico-sanitarie, il procedimento viene concluso con esito sfavorevole, dando comunicazione all'OSA e al Comune per conoscenza.

Nei casi in cui non sia stata effettuata la verifica preventiva da parte dei Servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione e sia decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della notifica, l'OSA può dare inizio all'attività.

Appare utile rammentare che le procedure di cui sopra sono relative ai soli aspetti igienico-sanitari di cui al Reg. CE 852/04. Pertanto è fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti previsti da altra normativa vigente.

Modifiche o integrazioni

L'OSA deve notificare all'Autorità Competente, ai fini della registrazione, ogni cambiamento significativo dello stabilimento. A titolo esemplificativo si considerano variazioni significative:

- l'aggiunta di nuove tipologie produttive;
- le modifiche quali-quantitative di tipologie preesistenti;
- le modifiche strutturali che comportino ampliamento o riduzione o variazione d'uso dei locali produttivi;
- le modifiche organizzativo-funzionali rilevanti (significativa ridistribuzione spazi interni o delle attrezzature, modifiche ciclo produttivo, ecc).

Per le modifiche e/o integrazioni che incidono in maniera sostanziale sulle attività a che ricadono nel campo di applicazione di cui all'Allegato C alla D.G.R. n.503/08, si seguirà la procedura della DIA differita, in tutti gli altri casi si procederà con DIA semplice.

Nel caso di modifiche non significative dell'attività si procederà con semplice comunicazione.

ALLEGATO A**A) Attività di prevalente interesse del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**

- Attività di produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, somministrazione, vendita di prodotti di sola origine vegetale e bevande (Stab. Vinicoli, frantoi oleari, ecc)
- Bar ed esercizi similari
- Attività di produzione di paste e di paste farcite con prodotti di origine vegetale
- Pizzerie, Paninoteche, Pub, Birrerie, piadinerie e attività similari
- Laboratori di pasticceria

B) Attività di prevalente interesse del SIAV B:

- Macellerie, anche con annessa cottura e vendita per asporto dei relativi prodotti alimentari
- Pescherie, anche con annessa cottura e vendita per asporto dei relativi prodotti alimentari
- Attività di produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, vendita di prodotti di sola origine animale
- Navi da pesca, pescherecci,

C) Attività di prevalente interesse del SIAV "C"

Attività di produzione primaria del settore zootecnico e mangimistico non ricompresi nei punti precedenti.

D) Attività di interesse congiunto del SIAN e del SIAV B :

- a. Attività di produzione gelati, anche con annesso punto vendita
 - b. Gastronomic
 - c. Rosticcerie
 - d. Macellerie e pescherie con annessa cottura e somministrazione dei relativi alimenti
- Attività di deposito di sostanze alimentari di origine vegetale ed animale
 - Attività di preparazione, produzione, confezionamento, distribuzione e somministrazione di pasti, autonomi o annessi ad altre strutture:
 - a. Catering
 - b. Mense aziendali
 - c. Mense scolastiche
 - d. Mense ospedaliere
 - e. Ristoranti, trattorie e agriturismi,
 - Esercizi commerciali di vendita sostanze alimentari
 - a. Supermercati e ipermercati
 - Automezzi per il trasporto di prodotti alimentari di origine vegetale e animale sottoposti a regime di temperatura controllata
 - Mercati rionali, feste popolari, sagre ove siano preparati, somministrati o venduti alimenti di origine animale e vegetale
 - Automarket per la preparazione e/o vendita di alimenti e bevande -- fast food
 - Stand gastronomici ove siano preparati, somministrati o venduti alimenti di origine animale e vegetale.

Tariffe

Per quanto concerne le tariffe previste per la registrazione delle attività di cui al precitato Allegato C, si precisa che si deve fare riferimento alle lettere F e G del tariffario approvato con D.G.R. n. 829 del 02.07.2002 (BURP n. 98 del 31.07.2002).

Si ritiene inoltre utile sottolineare che la risoluzione n. 220/E del 08/07/2002 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le prestazioni rese dalle ASL come pubblica utilità sono escluse dall'IVA se le stesse non possono essere rese anche da soggetti privati. Di conseguenza le tariffe da applicare per le DIA non devono essere assoggettate al pagamento dell'IVA, ivi compresa la tariffa prevista per la DIA semplice che è di 25 euro.

In caso di attività per le quali è prevista la competenza di più Servizi del Dipartimento di Prevenzione, le verifiche dovranno essere svolte in maniera congiunta e l'OSA dovrà effettuare un unico versamento.

Qualora, nell'ambito di una stessa struttura operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria la notifica per ogni stabilimento, atteso l'obbligo della registrazione in capo all'OSA.

Registrazione temporanea

Per le attività di produzione, preparazione e somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste patronali, ecc), considerata la peculiarità delle suddette ed la oggettiva impossibilità di garantire una verifica preventiva, è necessario procedere alla notifica con DIA semplice, che dovrà essere presentata, corredata dei necessari documenti, agli Uffici preposti del Dipartimento di Prevenzione almeno 15 giorni prima dell'effettivo svolgimento delle stesse.

In tali casi, ai sensi della D.G.R. n. 1077 del 04.07.07, la notifica dovrà essere corredata di una comunicazione dei Comuni interessati che attesti l'idoneità delle aree individuate per tali manifestazioni secondo i requisiti previsti nel capitolo della stessa D.G.R. dal titolo "Caratteristiche generali delle aree pubbliche" per il mercato su strada stessa e dagli artt. 6 e 7 dell'O.M. 03.04.02. Qualora le suddette previsioni non siano rispettate non si procederà alla registrazione delle attività dandone comunicazione agli interessati e per conoscenza al Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. RUIVIO LONGO)


RDSA M.C. - Igiene degli Alimenti e Nutrizione - Anno 2008-08-05

V.le Caduti di Tutte le Guerre, 15
Tel. 080/5403456 - fax 080/5403455